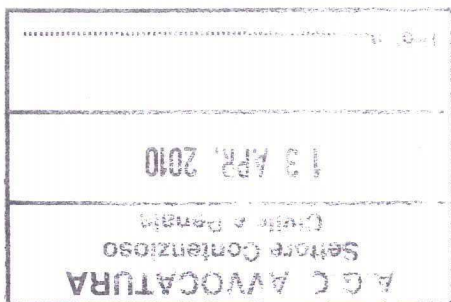


*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO**15/03 A.G.C. OO.PP.**

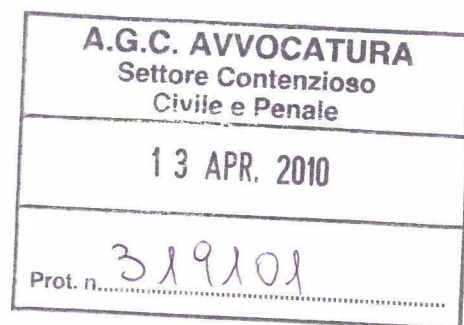
Settore Geotecnica, Geoter-
mia, Difesa Del Suolo
Via De Gasperi, 28
80133 – NAPOLI

N. Pratica

7016/09 CC

Oggetto

Decreto ingiuntivo n. 71/09 del Giudice di Pace di
S. Angelo dei Lombardi ad istanza dell'Ing. Blasi
Pasqualantonio (Rabasca Franco +1 c/ srl Fonde-
dile Costruzioni, spa Icla Costruzioni, Comune di
Calitri, Ing. Blasi Pasqualanio e Regione Campa-
nia.

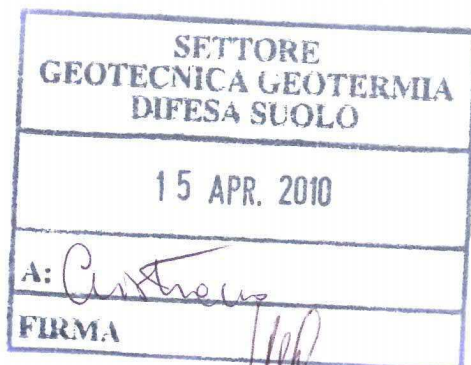


Si fa seguito alla nota del 18/1/2010 prot. n. 2010. 0041159, con la quale si comunicava che questa Avvocatura avrebbe predisposto la presa d'atto del decreto ingiuntivo in oggetto, non sussistendo validi motivi di opposizione allo stesso, per comunicare che il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato in forma esecutiva. Pertanto si invita il Settore in indirizzo a provvedere al pagamento delle somme dovute onde evitare un ulteriore aggravio di spese, conseguenti all'attivazione della procedura esecutiva.

Si trasmette altresì copia del decreto n.251 del 17/2/2010 di presa d'atto del decreto ingiuntivo.

Avv. Luongo
Tel. 081/7963768

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Andrea Conte -



ST. 71/09

R.G. 71/09

CRON. 380/09

ORIGINALE CC

7016/09

Av. Manno

Rel. 8/2010

GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Ricorso per decreto ingiuntivo

L'ing. **BLASI Pasqualantonio**, nato il 9/6/1945 a Grottaminarda (Av) ed ivi residente alla Via Roma n. 39, c.f. BLS PQL 45H09 E206B, elettivamente domiciliato in Gesualdo (Av), al C.so Italia n. 5, presso lo studio dell'avv. Antonio Mannetta che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Natalia Blasi, giusta procura a margine del presente atto,

premessi che:

- con atto di citazione del 28/7/1999 i sigg. Rabasca Franco Mario e Rabasca Maria Antonietta esponevano di aver subito, in seguito ai lavori di consolidamento idrogeologico dell'abitato di Calitri (Av), dei danni ad un fabbricato di loro proprietà, sito tra Corso Matteotti e Via Largo Croce, oltre all'invasione della corte antistante il predetto immobile. Essi, pertanto, convenivano in giudizio il ricorrente, quale Direttore dei Lavori per conto della Regione Campania, la Regione Campania, committente ed appaltante, il Comune di Calitri, quale beneficiario dell'opera, e l'A.T.I. costituita da Fondedile Costruzioni s.r.l. ed ICLA Costruzioni Generali S.p.A., quale ditta concessionaria ed esecutrice dei lavori, onde ottenere il ripristino dello *status quo ante* o, in caso di impossibilità, l'integrale risarcimento dei danni;
- integratosi il contraddittorio tra le parti con la sola esclusione della Fondedile che restava contumace, dopo l'espletamento

Procura

Delego gli avv. Antonio Mannetta e Natalia Blasi a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente nel presente giudizio ed in ogni successivo stato e grado anche esecutivo, con le più ampie facoltà di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Mannetta in Gesualdo (Av), al C.so Italia n.5.

Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003.

Grottaminarda 1/12/2009

Antonio Mannetta
Natalia Blasi

È autenticata

Avv. Antonio Mannetta

Antonio Mannetta

Avv. Natalia Blasi

Natalia Blasi

Av. Manno
8/3/10

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI 24 FEB. 2010

24 FEB. 2010

Settore AA.GG. della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

23 FEB 2010

Av. Manno

dell'istruttoria, all'udienza del 7/11/2007, il Giudice tratteneva la causa in decisione:

- con sentenza n. 243/2008 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi accoglieva parzialmente la domanda e condannava tutti i convenuti, in solido tra loro, a ripristinare lo stato dei luoghi relativi alla corte antistante il fabbricato attoreo, nonché la ICLA Costruzioni generali S.p.A., la Regione Campania e l'ing. Blasi, in solido tra loro, alla realizzazione delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi con riferimento al vano antistante il civico n. 17, di cui gli attori lamentavano la demolizione;

- il Tribunale, inoltre, condannava tutti i convenuti in solido tra loro al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dagli attori, liquidandole in complessivi € 10.368,18 (pari a 2/3 di € 15.579,27 di cui: € 10.000,00 per onorario, € 4.484,00 per diritti ed € 1.095,27 per spese), oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota di 1/3 e disponendo l'attribuzione della predetta somma in favore dell'avv. Sergio Moscariello, procuratore antistatario (v. copia sentenza all.);

- in data 4/6/2008 la sentenza veniva notificata all'ing. Blasi in forma esecutiva e, **in data 25/3/2009, al ricorrente veniva notificato anche atto di precetto dell'avv. Sergio Moscariello con cui si intimava il pagamento delle spese legali liquidate**



nella citata sentenza, oltre spese e diritti successivi, IVA e CPA

per un totale di € 14.555,97 (v. copia atto di precetto all.);

- il ricorrente provvedeva immediatamente a corrispondere all'avv. Moscariello l'intera somma precettata, maggiorata delle spese di notifica (€ 8,58), per un totale di € 14.564,55 a mezzo assegno bancario n. 0 012 977 029-00 non trasferibile a lui intestato (v. copia assegno e copia nota del 4/4/2009, all.);

- in seguito, all'ing. Blasi è stata inviata copia della fattura n. 07 del 17/4/2009 emessa dall'avv. Moscariello attestante l'avvenuto pagamento da parte del ricorrente delle competenze professionali del legale degli attori (v. copia nota avv. Moscariello del 17/4/2009 e copia fattura all.);

- il ricorrente, quale debitore in solido che ha pagato l'intera somma precettata (maggiorata delle spese di notifica), a norma dell'art. 1299 c.c. ha diritto di ripetere dagli altri convenuti, condebitori, la quota a carico di ciascuno di essi che ammonta ad € 2.912,91 ($€ 14.564,55 : 5 = € 2.912,91$);

- con raccomandata a/r del 2/9/2009, pertanto, l'ing. Blasi, a mezzo del proprio legale, ha invitato formalmente gli altri convenuti, tra cui la Regione Campania, a corrispondergli la quota a carico di ciascuno delle spese legali liquidate nella citata sentenza (v. copia all.), ma tutt'oggi la Regione non ha provveduto a rimborsare all'istante quanto dovuto.

Tanto premesso, si rende necessario il presente atto, col quale
~~l'istante, come sopra rappresentato, domanda e difende, ricorrendo tutti i~~
presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.,

C H I E D E

a codesto Giudice di Pace di voler ingiungere alla **Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81**, a norma degli artt. 633 c.p.c. e segg., in favore del ricorrente ing. Pasqualantonio Blasi **il pagamento** della somma di **€ 2912,91** (duemilanovecentododici/91) quale quota a suo carico di quanto dovuto in virtù della sentenza n. 243/2008 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura, come da nota allegata.

Deposita:

- copia sentenza n. 243/2008 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;
- copia atto di precetto dell'avv. Sergio Moscariello notificato il 25/3/2009;
- copia assegno n. 0 012 977 029-00 intestato all'avv. Sergio Moscariello;
- copia nota del 4/4/2009;
- copia nota dell'avv. Moscariello del 17/4/2009;
- copia fattura n. 07 del 17/4/2009 emessa dall'avv. Moscariello;